

AS908 – COTRAL SPA - DOCUMENTAZIONE DI GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RICAMBI DI CARROZZERIA ORIGINALI - MANUTENZIONE DI AUTOBUS FIAT-IVECO-IRISBUS

Roma, 23 gennaio 2012

COTRAL S.p.A.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il presente parere motivato, deliberato ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella sua adunanza del 18 gennaio 2012, intende formulare alcune considerazioni in merito al contenuto di alcune previsioni della documentazione di gara relativa all'affidamento della fornitura di ricambi di carrozzeria originali, di primo impianto o equivalenti, per la manutenzione di autobus Fiat-Iveco-Iribus.

In particolare, la "Lettera di invito" prevede, da un lato, che lo sconto offerto resterà fisso ed invariabile per l'intera durata dell'affidamento (*lettera F*), mentre, dall'altro prevede che lo sconto offerto "*sarà applicato su tutto il listino Iveco in vigore alla data di emissione dell'ordine*" (*lettera G*).

Atteso che l'oggetto della gara era la fornitura di ricambi per la manutenzione di autobus Fiat - IVECO – Iribus, la suddetta previsione della documentazione di gara appare suscettibile di conferire vantaggi informativi in capo alla stessa IVECO o al soggetto alla medesima in qualche modo collegato (ad esempio, il concessionario esclusivo per il Lazio), in tal modo finendo per alterare il confronto competitivo in sede di gara.

Tali vantaggi informativi possono infatti derivare dal fatto che IVECO o il soggetto ad essa collegato potrebbe, in sede di gara, utilizzare a proprio favore eventuali informazioni circa possibili, future, modifiche dei prezzi del listino IVECO.

Inoltre, la medesima previsione appare suscettibile di rendere difficoltosa la formulazione di un'offerta razionalmente conveniente atteso che lo sconto che si chiede di formulare in sede di gara - vincolante per l'intera durata dell'affidamento - sarà di fatto applicato a variabili future e incerte al momento della formulazione dell'offerta stessa. Tale elemento è, infatti, suscettibile di costituire un disincentivo alla partecipazione alla gara per i concorrenti di IVECO o del suo concessionario esclusivo, in quanto le condizioni effettive di fornitura, in caso di aggiudicazione, dipenderebbero sostanzialmente da una variabile fuori dal loro controllo, vale a dire dalle decisioni assunte dalla stessa IVECO relativamente al proprio listino prezzi dei pezzi di ricambio.

In tale contesto, un'alternativa praticabile al suddetto meccanismo di determinazione del prezzo potrebbe essere rappresentata da un meccanismo che non faccia riferimento al listino IVECO, in modo da far venir meno il vantaggio competitivo di un soggetto, come la stessa IVECO o il suo concessionario esclusivo per il Lazio, che potrebbe avere maggiore contezza in merito alle variazioni previste del listino stesso.

Tanto premesso, l'Autorità invita codesta società a porre in essere le misure ritenute più opportune e adeguate a ripristinare corrette dinamiche concorrenziali nel contesto della procedura competitiva in questione.

Ai sensi del citato articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/90, codesta società deve comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate in relazione alle problematiche sopra evidenziate.

Laddove entro tale termine essa non dovesse conformarsi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella